



INFORMATICA GIURIDICA

Collana diretta da Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri

12

Marcello Bergonzi Perrone

Cyberstalking e cyberbullismo

La minaccia viene dal web

Sezione non inclusa

INTRODUZIONE ⁽¹⁾

Con “*cyber-stalking*” ⁽²⁾, si indica, in buona sostanza, una molestia di natura persecutoria, realizzata prevalentemente o esclusivamente con l’ausilio di mezzi informatici o telematici e i connessi sistemi di comunicazione elettronica.

Con “*cyber-bullismo*”, invece, si intende una forma di aggressione persecutoria o denigratoria realizzata per via telematica, che si realizza tipicamente con la presa di mira di un soggetto in condizione di debolezza o appartenente a una minoranza, perpetrata da uno o più aggressori in posizione dominante.

Da queste enunciazioni di principio, non sempre è agevole individuare il caso concreto. Ad es., a seguito dell’aggiunta nel secondo comma dell’art. 612-*bis* del codice penale dell’aggravante rappresentata dal “*fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici*” ⁽³⁾, ci si è indagati se anche l’invio della semplice *e-mail* o l’uso dei quotidiani servizi di messaggistica (tipo WhatsApp o Messenger, per intenderci) possa configurare il delitto di cyberstalking o di cyberbullismo.

⁽¹⁾ Parte del presente lavoro trae spunto da un mio ormai risalente articolo sul tema, apparso nel vol. 11, n. 3 dell’anno 2010, sulla rivista giuridica: “*Cyberspazio e diritto – cyberspace and law - Rivista Internazionale di Informatica Giuridica*”, edita da Mucchi Editore, a cura del Prof. Giovanni Ziccardi dell’Università di Milano, pp. 551-566, pubblicato l’anno successivo dell’entrata in vigore del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 612-*bis* (Atti persecutori).

⁽²⁾ Il termine *Stalking* deriva dall’inglese: “*to stalk*”, che in italiano si può tradurre con “fare la posta” o “braccare”, originariamente riferito in ambito venatorio come tecnica di caccia. *Cyber*, invece, è termine inglese che sebbene sia riferito più specificamente al mondo cibernetico, è divenuto il suffisso per riferirsi al mondo di Internet.

⁽³⁾ Inciso inserito con l’art. 1 del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15 ottobre 2013, n. 242), in vigore dal 17 agosto 2013.

Pare a chi scrive ⁽⁴⁾ che per “pedinamento cibernetico” si debba intendere più precisamente l’amplificazione del messaggio nocivo e della minaccia attraverso lo strumento informatico. Non va, insomma, criminalizzato il mezzo, confondendolo con lo scopo. Invero, la casistica non riporta notizie di stalker che non utilizzino anche il mezzo elettronico per porre in essere la loro condotta criminosa. Tuttavia, non sembra che la semplice *e-mail* spedita al bersaglio, o la messaggistica telematica indirizzata alla vittima possano configurare la fattispecie aggravata prevista dal II comma dell’art. 612-*bis* c.p., nonostante che, in effetti, non si possa dire che il reato non sia stato compiuto “*attraverso strumenti informatici o telematici*”. Per aversi cyberstalking, nel senso indicato dall’aggravante della norma di riferimento, dovrà esservi un’amplificazione della modalità dell’attacco, utilizzando “*lo strumento informatico o telematico*” per lo scopo di aggravamento dell’evento dannoso, massimamente pubblicizzato.

Il comportamento tipico del *cyberstalker* ⁽⁵⁾ non realizza, quindi, un “reato informatico” propriamente detto ma, come accade anche per molti altri reati a condotta libera, una fattispecie criminosa tramite l’uso di sistemi informatici. Sebbene, pertanto, esso non rappresenti una ipotesi delittuosa a sé stante, ma solo un modo in cui una fattispecie tipica di reato può venire posta in essere, pare tuttavia opportuno dedicarvi una trattazione estesa, per una pluralità di motivi ⁽⁶⁾.

Anzitutto, negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale dello stalking e del bullismo *online*, in parte dovuto al sempre maggiore utilizzo e familiarità degli strumenti elettronici, e in parte alla estrema facilità, economicità e rapidità del mezzo, che lo rendono un’arma particolarmente appetibile e pernicioso.

In secondo luogo (motivo questo connesso con quello che precede), l’aggressione può provocare nella vittima danni ben maggiori ed

⁽⁴⁾ Opinione condivisa anche dalla giurisprudenza di merito, ed in particolare da quella del Tribunale di Milano. Cfr. più diffusamente *infra*.

⁽⁵⁾ Colui, cioè, che materialmente pone in essere il comportamento delittuoso del *cyberstalking*.

⁽⁶⁾ Già ebbi a dire, a commento dell’allora recentissimo art. 612-*bis* c.p.: « Il “pedinamento cibernetico” e la correlata molestia, tuttavia, perché possano dirsi attuati da un vero cyberstalker, saranno piuttosto quelli realizzati tramite il furto dell’identità digitale, l’attività di antiforensics, o l’uso distorto di *social network*, o — in genere — attraverso l’impiego “creativo” dei mezzi informatici (nel senso tecnico più rigoroso) per arrecare danno, imbarazzo e, di qui, ansia e paura nella vittima » (cfr. “Ciberspazio e diritto”, op. cit.).

estesi alla sua sfera di relazioni di ogni altro mezzo tradizionale, proprio per la sua diffusività e il capillare utilizzo nel pubblico del *web* e delle sue piattaforme, ormai divenute certamente per l'individuo delle "formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" ⁽⁷⁾ di maggiore condivisione e visibilità, sebbene virtuali.

In terzo luogo, la sempre più frequente e grave difficoltà nell'affrontare e combattere efficacemente il fenomeno, richiede una peculiare specializzazione dell'operatore, che deve dotarsi di strumenti intellettuali e conoscitivi *ad hoc* per la soluzione del caso specifico. Da un lato, infatti, il diffuso tentativo di anonimato del cyberstalker, che si vanta, spesso illudendosi, di nascondersi dietro lo schermo del computer, rende non sempre agevole individuare il reo ⁽⁸⁾. Si pensi alla creazione di falsi profili sui *social network*, al furto di credenziali, all'accesso abusivo alle pagine *web* della persona offesa, pubblicando frasi o immagini offensive o minacciose, tali da creare danni che vanno ben oltre il semplice imbarazzo, oppure al controllo di un intero sistema di proprietà del perseguitato mediante software malevoli, ormai di facile reperibilità. Dall'altro lato, non sempre è agevole ricavare ed assicurare le fonti di prova ai fini della condanna del cyberstalker, anche quando questi si rivela o viene, infine, individuato.

Lo scopo del presente lavoro è quello anzitutto di fornire un inquadramento del fenomeno da un punto di vista sociale e giuridico, con cenni alla personalità tipica del cyberstalker e del cyberbullo, e alle motivazioni sottese al suo comportamento, ai fini di una sua migliore comprensione. Ma questo testo vuole anche fornire all'operatore giuridico (sia esso avvocato, giudice o personale di polizia), o più semplicemente a chiunque voglia approfondire la materia sotto una veste tecnico-scientifica, uno strumento pratico ed efficace per affrontare l'argomento, e finanche offrire alla vittima degli spunti e suggerimenti per limitare e circoscrivere le offese.

⁽⁷⁾ Per un approfondimento sulla assimilazione e comparazione dei *social network* e dei vari media e piattaforme telematiche utilizzate dagli utenti con le "formazioni sociali" di cui all'art. 2 Cost. si veda: M. CUNIBERTI, in "Potere e libertà nella rete", reperibile qui: <https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2018/10/2.-Cuniberti.pdf> (ult. Visita: 06/05/2022), nonché P. PASSAGLIA, in "Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive", reperibile qui: <https://www.giurcost.org/studi/passaglia5.pdf> (ult. Visita: 06/05/2022).

⁽⁸⁾ L'aggressore può essere chiunque, e può nascondersi ovunque: in una *chat room*, un *newsgroup*, un *social network*, o anche in una semplice *e-mail*, così come in ogni mezzo di comunicazione disponibile *online*.

Tale indagine verrà condotta attraverso l'analisi delle norme positive di riferimento, della giurisprudenza più recente e della casistica più emblematica e ricorrente, ivi compresi alcuni richiami meta-giuridici utili per una profilazione, anche criminologica, del cyberstalker, convinti che ciò potrà rendere più agevole la sua individuazione, e fornire anche un approccio sociologico a fini di prevenzione generale e speciale.

Si tratta di un compito ambizioso, ma che ci si augura possa essere di ausilio a chi, per motivi di studio, professionali, o di interesse personale, voglia dedicarsi a questi argomenti, tanto attuali ed affascinanti, quanto preoccupanti per la loro diffusione e prorompente crescita.

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 1

**LA FIGURA TIPICA DEL CYBERSTALKER,
LA SUA PSICOLOGIA, LE SUE MOTIVAZIONI**

SOMMARIO: 1.1. Lo stalker nella letteratura scientifica e i vari tipi di stalker. — 1.2. I dati in Italia e all'estero sui vari tipi di stalker. — 1.3. La personalità e le caratteristiche soggettive dello stalker. — 1.4. Stalking e bullismo: differenze. — 1.5. Il cyberstalking e il cyberbullismo. — 1.6. La diffusione del fenomeno del cyberbullismo e del cyberstalking.

1.1. Lo stalker nella letteratura scientifica e i vari tipi di stalker.

Nel loro noto trattato di psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica ⁽¹⁾, Mastronardi e Villanova inseriscono lo stalking (o sindrome delle molestie assillanti) tra i « *comportamenti sessuali devianti* », « *nel cui ambito di gran lunga si manifesta* », dopo la parte dedicata alla pedofilia e allo stupro. Anche la mera collocazione testuale può essere letta come un indice che sottolinea non solo che tale modello di comportamento ha spesso come prodromo o corollario una connotazione di carattere sessualmente deviante ⁽²⁾, ma anche che esso si manifesta maggiormente in un ambito che coinvolge le patologie dell'affettività, ed ha in comune una connotazione di “violenza” mirata principalmente alla sfera emotiva del privato.

Da un esame sinottico della letteratura scientifica sul tema, emerge una generica concordia nel ritenere caratteristica comune di tale comportamento una distorsione della percezione del senso di giustizia nello stalker, che si autoconvince della legittimità del suo modo di agire. Lo

⁽¹⁾ V. VOLTERRA (a cura di), *Trattato italiano di psichiatria - forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Masson, Milano, 2006, pp. 184 e ss.

I primi studi compiuti sul fenomeno risalgono agli anni '20, con lo psichiatra francese Gaëtan Gatian de Clérambault, maestro di Lacan e noto per i suoi studi sulla erotomania.

⁽²⁾ Anche il Prof. Fornari, nella parte dedicata allo stalking, propone una collocazione del fenomeno nell'ambito delle parafilie, con chiare connotazioni a sfondo sessuale: U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, Utet, Assago, 2013, pp. 882 ss.

stalker tende altresì a proiettare la colpa della sua condotta sulla vittima, riconducendo la causa del suo agito proprio al suo rifiuto o ad altro suo comportamento ⁽³⁾. Pur rendendosi spesso conto del “male” della sua azione, egli arriva a giustificarsi e a scriminarla, sia perché vede tale agire come giusta reazione a un male ingiusto da lui patito, sia perché la percepisce come compiuta in nome di una inevitabile modalità di ricerca affettiva o di avvicinamento, non altrimenti raggiungibile. Tale autoconvincimento giustifica, quindi, la sua attività, che spesso lo spinge a forme sempre più frequenti e reiterate (comportamento ossessivo ritualizzato), e talora ad azioni connotate da una *escalation* dalle conseguenze imprevedibili.

Nel tempo, il raffronto e l'analisi delle differenti tipologie di attacchi e dei soggetti che li pongono in essere hanno permesso una tassonomia dei vari tipi di stalker che è ormai prevalentemente accettato dagli studiosi, e che meglio serve a inquadrare il fenomeno sia da un punto di vista clinico, sia criminologico.

La classificazione più accreditata dalla comunità scientifica delle varie figure psichiatrico-forensi degli stalker pare essere quella a suo tempo proposta da Mullen et al. ⁽⁴⁾ (il cosiddetto “Gruppo di Melbourne”), già citata da Mastronardi ⁽⁵⁾ e ripresa anche da De Luca ⁽⁶⁾ e, in parte, da Fornari ⁽⁷⁾, che vede i seguenti cinque gruppi di figure:

⁽³⁾ Come spesso si rinviene in molti film, l'aggressore accusa la propria vittima di essere lei stessa la colpa di quanto le sta accadendo, come se lo stalker non avesse il controllo delle proprie azioni che diventano la conseguenza diretta del rifiuto del bersaglio (tipiche le frasi: “vedi cosa mi costringi a fare?... Tutto questo è solo colpa tua... se non mi avessi rifiutato, tutto questo non sarebbe accaduto...”). Nel famoso film del 1987 diretto da Adrian Lyne “Attrazione fatale” (con Michael Douglas nella parte della vittima, Dan Gallagher, e Glenn Close in quella della stalker, Alex Forrest), un celebre scambio di battute tra i due protagonisti è emblematico: « Dan Gallagher: Perché stai cercando di farmi del male? Alex Forrest: Non sto cercando di farti del male Dan, ti amo! Dan Gallagher: Tu cosa? Alex Forrest: ti amo! Dan Gallagher: Non mi conosci nemmeno. Alex Forrest: Come puoi dire questo? ».

⁽⁴⁾ P. MULLEN, M. PATHÉ, R. PURCELL, G. W. STEUART, *Study of stalkers*, in *American Journal of Psychiatry*, 1999, 156: 1244-124; P. MULLEN, M. PATHÉ, R. PURCELL, *Stalkers and their victims*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 79-156.

⁽⁵⁾ *Trattato italiano di psichiatria - forense, criminologia ed etica psichiatrica*, op. cit., p. 196.

⁽⁶⁾ R. DE LUCA, C. MACRÌ, B. ZOLI, *Anatomia del Crimine in Italia - Manuale di Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 1036.

⁽⁷⁾ U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, op. cit., p. 884-885, che pur citando gli autori, personalizza le categorie raggruppando gli stalker in: “molestatore

1. *i rifiutati*: la categoria statisticamente più numerosa (oltre il 54%) e più vicina alla rappresentazione comune della figura dello stalker. Comprende coloro che hanno avuto un precedente legame con la vittima, e che non accettano la fine di una relazione. Costoro sono, quindi, alla ricerca di un contatto, anche solo virtuale, al fine di mantenere in vita quantomeno un simulacro del rapporto concluso. Questo tipo di stalker arriva a preferire una relazione persecutoria alla totale assenza di contatto con la vittima, della quale gli è indifferente il rifiuto e della quale non può assolutamente fare a meno. È anche la categoria in cui è ricompreso il maggior numero di soggetti femminili. Questi soggetti sono altresì spesso connotati da disturbi della personalità o deliranti, e sono caratterizzati dalla pervicacia del comportamento assillante, che può sfociare anche in comportamenti fisicamente aggressivi, che vede il maggiore numero statistico di casi di omicidio;
2. *i cercatori di intimità*: anche detti “*bisognosi d'affetto*”, sono coloro che ricercano una relazione con persone sconosciute o poco conosciute, e sono frequenti nel mondo virtuale. Si tratta in genere di individui solitari ed affettivamente scarsi dal punto di vista relazionale. I cercatori di intimità vivono il rifiuto come un attacco alla loro autostima, e sostituiscono la realtà a loro ostile con una alternativa, che giustifichi la loro pretesa di contatto. Costoro interpretano il rifiuto della vittima solo come momentaneo, o comunque non effettivo né categorico. In genere, nel loro immaginario credono che si tratti solo di una questione di tempo, e che il bersaglio prima o poi capirà e accetterà finalmente il loro interesse, e arriverà a ricambiarli e provare quel desiderio di affetto così insistentemente ricercato. I cercatori di intimità sono solitamente molto prolifici nell'invio di materiale, teso a veder corrisposto lo slancio affettivo verso un soggetto spesso inconsapevole della finalità delle attenzioni rivolte;
3. *gli incompetenti*: trattasi prevalentemente di soggetti frustrati, che non si sentono all'altezza di intrecciare una relazione, o non ne sono effettivamente capaci per povertà intellettuale, pur

respinto”, “molestatore persecutorio”, “molestatore conflittuale”, “molestatore sadico o maligno”, “molestatore narcisista”, “molestatore rivendicativo”.

ritenendosi in sé stessi in diritto e adeguati al ruolo. A differenza del cercatore di intimità, sono consapevoli del rifiuto del soggetto desiderato, ma perseverano nella speranza di venire un giorno accettati. In genere, vengono classificati da Mullen come i meno pericolosi, e con attacchi di una durata inferiore rispetto agli altri;

4. *i rancorosi*: anche detti “*risentiti*”, sono per lo più ex partner, ed esprimono un desiderio di rivalsa o di castigo ai danni della vittima che, a torto o inconsapevolmente, ha provocato in loro un sentimento di offesa ingiusta da loro subita. A differenza dei rifiutati, comprendono che la relazione con la vittima è compromessa o cessata, ma perpetrano i loro attacchi a scopo di vendetta. Il loro agire viene autogiustificato dalla presunta compensazione per il rifiuto o l’allontanamento del bersaglio, che viene vissuto come un danno ingiusto e percepito come illegittimo o ingiustificabile. A questa categoria, al pari dei rifiutati, quella statisticamente più numerosa in Italia, appartengono per lo più coloro che agiscono allo scopo di distruggere l’immagine della vittima, ponendo in essere delle azioni lesive che riguardano la sua sfera intima. Frequenti, quindi, i casi di pubblicazione di immagini intime ed erotiche o imbarazzanti, o di conversazioni, file audio etc., sui *social network* o nel *web*, volti a danneggiare la reputazione della parte offesa. Questi stalker sono in genere capaci di valutare le conseguenze del loro comportamento, e per loro le sanzioni legali e gli strumenti di tutela processuale od extraprocessuale potrebbero rivelarsi efficaci, almeno in una fase precoce ⁽⁸⁾. In tali casi, quindi, è preferibile intervenire tempestivamente, perché spesso questo tipo di cyberstalker è anche in grado di passare dal virtuale al reale, arrivando a compiere danneggiamenti se non addirittura aggressioni fisiche;
5. *i predatori*: forse i più pericolosi, sebbene fortunatamente i meno numerosi. Sono quasi esclusivamente di sesso maschile, ed attuano un vero comportamento da “appostamento”, di

(8) Modena group on stalking (MGS), “Progetto Daphne 04-1/091/W percorsi di aiuto per le donne vittime di stalking”, 2007, reperibile qui: <https://www.yumpu.com/it/documenti/view/11111111/modena-group-on-stalking-ult-vi>.

CAPITOLO 2

LA VITTIMA NEL CYBERSTALKING
E NEL CYBERBULLISMO

SOMMARIO: 2.1. La vittima: le figure prevalenti. — 2.2. I danni arrecati alle vittime, i sintomi ricorrenti. — 2.3. L'apporto inconsapevole della vittima e la relazione con il comportamento aggressivo.

2.1. La vittima: le figure prevalenti.

Anche il profilo della vittima vede delle differenziazioni a seconda del tipo di attacco.

Una indagine risalente al 2012 svolta negli Stati Uniti ⁽¹⁾ ha rivelato delle differenze tra età e sesso delle vittime nei casi specifici di cyberstalking. Nei casi di stalking *off-line*, infatti, circa il 70% delle vittime erano donne, mentre la percentuale si riduce al 58% nei casi di cyberstalking. Nel campione rilevato, anche l'età media delle vittime dai 40,8 anni dello stalking "classico" si abbassa in media a 38,4 anni nel caso di cyberstalking.

Nel cyberbullismo, analogamente, le vittime prescelte sono indifferentemente maschi o femmine. Tuttavia, nel caso particolare del bullismo, i soggetti maschi attaccano indifferentemente vittime di entrambi i sessi, mentre la tendenza delle attaccanti femminili è di scegliere prevalentemente vittime del loro stesso sesso.

Generalmente sono prescelti soggetti con difficoltà ad affermarsi nel gruppo dei coetanei, ed il ripetuto attacco, ovviamente, aumenta

⁽¹⁾ Si tratta di uno studio che mette proprio a confronto le differenze tra *cyberstalking* e *stalking* tradizionale, condotto da Matt Nobles (docente della Sam Houston State University), con Bradford Reyns (Weber State University), Kathleen Fox (Arizona State University) e Bonnie Fisher (Università di Cincinnati) reperibile qui: <http://www.shsu.edu/> e, più nel dettaglio, alcuni link di riferimenti tratti dal portale della Università: http://www.shsu.edu/dept/it@sam/newsletter/Jan_2015/cyber-stalking-awareness.html e, soprattutto: http://www.shsu.edu/~pin_www/T@S/2013/cyberstalking.html (ult. visita 06 maggio 2022).

inevitabilmente l'ansia e l'insicurezza del soggetto passivo, abbassandone l'autostima e diminuendone altresì la capacità di reazione. In generale, le azioni di bullismo, a differenza delle azioni di stalking, diminuiscono con il crescere dell'età (anche se la diminuzione della frequenza vede talora un aumento della intensità e della cattiveria).

Nel caso dei minori, ad esempio in ambito scolastico, in genere la vittima non racconta agli adulti i soprusi che subisce, e soffre di un crescente isolamento con i compagni di scuola che difficilmente stringono con lei amicizia per paura di esserne assimilati alla figura, o per condivisione del disprezzo. In tal caso, si assiste ad un inevitabile aumento dell'isolamento collettivo del bersaglio. Il progressivo isolamento della persona offesa da parte del suo contesto sociale di riferimento, paradossalmente funge anche da giustificativo o, addirittura, da volano per la condotta del bullo. Costui, infatti, si sente ulteriormente legittimato dal comportamento complessivo del gruppo, che nella sua visione avalla un processo di de-umanizzazione, che fa del vittimizzato un individuo che — appunto — merita di essere picchiato e sottomesso. Nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo si innescano, insomma, delle dinamiche « di esclusione e di appartenenza all'*entourage*, dove, a differenza del gioco, non vi è alternanza di chi possiede il potere » ⁽²⁾.

La scelta della vittima non è casuale nel *genus*, sebbene sia di norma irrilevante la identità fisica del soggetto passivo. Il bullo (e, in taluni casi, anche lo stalker) individua il bersaglio in genere verso chi in qualche modo si presenta diverso dagli altri (ad es. per un particolare difetto fisico, oppure per adesione a una minoranza religiosa, etnica, o semplicemente perché non “uniforme” al resto dei compagni sotto un qualsivoglia aspetto, come ad es. il seguire o meno la moda nel vestire) ⁽³⁾. Altro parametro per l'individuazione del target è poi individuato nella sua difficoltà di reazione agli attacchi, ovvero nella scarsa ricezione di aiuto da parte di terzi (ad es., quando si tratta di un soggetto timido e che ha scarso rapporto amicale con il gruppo di riferimento).

⁽²⁾ Così si esprime molto efficacemente Stefano Rossi, professore a contratto in Psicologia dell'educazione presso l'Università di Pavia, attento alle tematiche del bullismo e ai suoi riflessi vittimologici.

⁽³⁾ Cfr. a tal fine l'analisi riassunta a questo indirizzo: <http://www.orizzontescuola.it/news/infanzia-e-bullismo-unindagine-eurispes-uno-su-tre-%C3%A8-vittima> (ult. visita: 06 maggio 2022).

2.2. I danni arrecati alle vittime, i sintomi ricorrenti.

Il Prof. S. Rossi, più precisamente, individua nella vittima alcuni tratti caratteristici, i più comuni dei quali sono: bassa autostima; scarsa capacità di risoluzione dei problemi; sintomi depressivi; difficoltà emotive; sentimenti di solitudine; basso rendimento scolastico ed elevato numero di assenze da scuola; disturbi del comportamento; problemi psicologici/psicosomatici (mal di testa, mal di pancia, disturbi del sonno, enuresi); stress; fobie/paure; incapacità di stare da solo; sottrazione al contatto oculare.

La vittima può sperimentare emozioni ambivalenti, riconducibili agli attacchi subiti, quali, ad es., la rabbia per la propria incapacità di reazione, generalmente espressa nei confronti delle persone care. Segue poi la vergogna, per la dimostrata incapacità di gestire l'accaduto e, quindi, aumento del senso di colpa, sentendosi in qualche modo responsabile e la causa prima dell'ingiustizia ricevuta, che, spesso, può sfociare in una grave forma di depressione, anoressia o rifiuto del cibo, difficoltà nella concentrazione, disturbi del sonno, sindromi ansioso-depressive con attacchi di panico. E, naturalmente, grave e perdurante è la sua costante paura per il ripetersi degli attacchi.

Tutto ciò spinge la parte lesa a chiedere aiuto con difficoltà, o a non chiederlo affatto, con una sempre maggiore tendenza all'isolamento, all'aumento dell'aggressività, all'ansia, agli attacchi di panico e — nei casi più gravi — a comportamenti autolesivi, fino al suicidio. La richiesta di aiuto all'adulto di riferimento (genitori, professori...), infatti, viene interpretata come la dimostrazione conclamata della propria "incapacità", della propria "sfiga", che diviene la ragione e la giustificazione del motivo per cui la vittima è bersagliata. Di qui il tentativo di gestione autonoma della situazione e di affrontare l'accaduto senza ausilio esterno, ottenendo però spesso dei risultati inadeguati o addirittura peggiorativi. Gli effetti a breve e lungo termine del bullismo hanno posto in evidenza la diminuita capacità della vittima di affrontare situazioni difficili nel corso della vita, con una sensibile tendenza a chiudersi in sé stessa. Non va, infatti, dimenticato né sottovalutato che il bullismo non è un evento episodico, ma che può continuare nel tempo, per mesi o addirittura anni nel contesto di riferimento in cui la persona perseguitata è calata. Pertanto, una richiesta di aiuto non può essere affrontata con uno stimolo alla autodifesa (come spesso si vede fantasiosamente nei film), ma con un intervento esterno concreto, volto *in primis* ad interrompere gli attacchi lesivi. L'affiancamento di figure di supporto, pertanto, il più delle volte

si rivela indispensabile, così come l'incitamento della vittima alla ribellione sortisce scarso effetto e, soprattutto nel mondo virtuale, è un'arma che spesso si rivela inefficace.

Nel cyberbullismo, così come nel cyberstalking, a tali caratteristiche vittimologiche si affianca la scarsa capacità di reazione nel mondo virtuale. La mancata padronanza dei mezzi tecnologici, l'ignoranza di specifiche forme tecniche di difesa o, al contrario, la diffusione involontaria e/o inopportuna dei propri dati personali, possono esporre maggiormente la vittima ed addirittura fungere da elemento caratterizzante proprio per venire individuata come tale dall'autore degli attacchi. La sempre più facile e superficiale forma di divulgazione della propria immagine e dei propri dati personali attraverso i *social network* (non solo da parte delle più giovani generazioni, ma anche dei post-adolescenti ed anche degli adulti), espone certamente la potenziale vittima all'attenzione del cyberstalker o del cyberbullo, che potrà così individuare con maggiore facilità non solo il soggetto da attaccare, ma anche ottenere notevole materiale da utilizzare contro il suo autore-bersaglio.

Alla forma più semplice e comune di bullismo, quello verbale, si affianca quella più subdola e perniciosa di bullismo indiretto, che mira all'isolamento telematico del soggetto preso di mira, attraverso la manipolazione dei suoi contatti virtuali. Tali manipolazioni possono arrivare a creare una completa emarginazione del bersaglio, che a quel punto non ha più "amici", e si trova completamente esposto, senza più possibilità di difesa. L'essere solo contro il gruppo, formazione sociale così importante soprattutto nel periodo adolescenziale, contribuisce a formare e far crescere quel sentimento di angoscia nella vittima che interiorizza il "vuoto sociale" in un "vuoto interiore".

Da un rapporto EUROPOL sullo stato della lotta alla criminalità informatica ⁽⁴⁾, si legge che: « Un numero crescente di bambini e adolescenti posseggono uno smartphone che usano per accedere ai *social media* e alle applicazioni di comunicazione. Ciò consente la generazione e la distribuzione di grandi quantità di materiale osceno auto-prodotto (SGIM), che rende questi adolescenti vulnerabili per estorsione sessuale. La maggiore diffusione di Internet nei paesi in via

(4) Cfr. "The Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA)", p. 11 e ss., reperibile qui

<https://www.europol.europa.eu/publications-and-reports/the-internet-organised-crime-threat-assessment-2019>

CAPITOLO 3

**IL CYBERSTALKING: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO,
STORIA ED ANALISI SCIENTIFICA**

SOMMARIO: 3.1. L'evoluzione del quadro normativo e una prima analisi dell'art. 612-*bis* c.p. — 3.2. L'inquadramento giuridico della fattispecie tipica di stalking. — 3.3. Gli elementi oggettivi del reato: l'evento dannoso in capo alla vittima. — 3.4. Il momento e il luogo perfezionativo del reato e il delitto tentato. — 3.5. L'aggravante di cyberstalking prevista dal II comma dell'art. 612-*bis* c.p. — 3.6. Le altre aggravanti previste dal II comma dell'art. 612-*bis* e l'elemento soggettivo del reato di (cyber-) stalking. — 3.7. L'elemento soggettivo del reato. — 3.8. La querela di parte e le sue particolarità.

3.1. L'evoluzione del quadro normativo e una prima analisi dell'art. 612-*bis* c.p.

La sempre maggiore sensibilità della società civile, delle associazioni tematiche e delle istituzioni contro la cosiddetta “violenza di genere”, ha avuto una crescita lenta ma costante, sia in ambito nazionale, sia sovranazionale.

In particolare, le prime convenzioni internazionali che affrontano tale tematica risalgono alla seconda metà del secolo scorso, quando l'ONU iniziò il dibattito sui diritti e la discriminazione delle donne approdando dapprima alla “Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” del 1967 ⁽¹⁾. Qualche anno dopo seguì la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ⁽²⁾ (la cosiddetta

(1) Tale testo, elaborato dalla Commissione Diritti Umani dell'Onu, rappresenta una sorta di presa d'atto ufficiale del massimo Organismo Sovranazionale della discriminazione di genere e della violenza spesso subita dalle donne in quanto tali, e fu il trampolino di lancio per le successive convenzioni votate dalla Assemblea.

(2) “Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women — CEDAW”, Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, in vigore dal 3 settembre 1981, e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985;

“CEDAW”), adottata nel 1979, che molti indicano come la carta fondamentale dei diritti delle donne, giacché rappresenta una dichiarazione di impegno degli Stati firmatari a « perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne. » ⁽³⁾, ma che — come recita lo stesso testo, è per lo più indirizzata alla eliminazione di atti di discriminazione, più che alla tutela fisica e morale delle donne da agiti aggressivi. A questa Convenzione seguì poi il “*Protocollo alla Convenzione contro tutte le forme di discriminazione contro le donne*”, adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1989, alcune raccomandazioni generali (1986,

ordine d’esecuzione dato con legge 14 marzo 1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10 luglio 1985, il cui testo è reperibile qui: https://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialeraduzione2011.pdf (ult. visita: 01 dicembre 2021). A questa pagina si trova altresì la raccolta documentale relativa alla Convenzione ONU sull’eliminazione della discriminazione contro le donne, realizzata dalla Direzione Generale del Contenzioso e dei diritti umani presso il Ministero della Giustizia, in accordo con il Dipartimento delle Pari Opportunità).

⁽³⁾ Difatti, adottando la Convenzione, gli Stati firmatari si impegnano a combattere le disuguaglianze tra uomo e donna, e a introdurre delle leggi di tutela antidiscriminatorie e di loro protezione, oltre ad assicurare pari accesso e pari opportunità. L’art. 2 della Convenzione recita:

« Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a:

a) iscrivere il principio dell’uguaglianza dell’uomo e della donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio;

b) adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne;

c) instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all’uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l’effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;

e) prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;

f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne;

g) abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono discriminazione contro le donne ».

1987, 1988) fino ad arrivare alla raccomandazione n. 12 del 1989, dove gli Stati vengono invitati a includere nei loro rapporti periodici al Comitato cosa hanno fatto a livello legislativo interno per combattere la violenza di genere, e quali sostegni hanno previsto in favore e tutela delle vittime di aggressioni o maltrattamenti. Sempre nel 1989, venne varata la Raccomandazione generale n. 19 (11^a sessione, 1992) - *“La violenza contro le donne”*, che risulta essere il primo testo a livello internazionale dedicato espressamente alla violenza di genere, definita (art. 6) come « la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. ». E così fino ad arrivare alla Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) ⁽⁴⁾, che offre all’art. 1 quella che, a buon diritto, può considerarsi la versione definitiva di ciò che va inteso come “violenza contro le donne”: « ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata. », invitando gli Stati ad adottare ogni misura per la sua eliminazione ⁽⁵⁾.

In epoca più recente, importante menzione meritano la Convenzione di Istanbul del 2011 ⁽⁶⁾, che è il primo testo internazionale ad essere giuridicamente vincolante per i firmatari per la creazione di un

(4) Il testo della Convenzione è reperibile qui: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27 (ult. visita 01 dicembre 2021).

(5) Tale definizione è stata in parte ripresa anche dalla nostra Suprema Corte, che ha affermato che « con l’espressione “violenza” realizzata nei confronti delle donne s’intende indicare una chiara violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione attuata nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che determinano danni di natura, fisica, sessuale e psicologica, ivi compresa, la privazione arbitraria della libertà. Con il termine “genere” invece ci si riferisce ai ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una definita società considera appropriati per gli uomini e per le donne » (Cass. Pen., Sez. Un., sent. 16 marzo 2016 n. 10959).

(6) Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d’Europa ad Istanbul l’11 maggio 2011, il cui testo è reperibile qui: <https://www.ista-t.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf> (ult. visita 01 dicembre 2021).

La Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. L’Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificarla, con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

In ambito nazionale, la tutela penale della vittima di comportamenti persecutori fino al maggio del 2009 veniva attuata per lo più

(8) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e adottata dall'Italia con Legge del 01 ottobre 2012, n. 172, il cui testo è reperibile qui: https://fedlex.diretione.ch/Eltoronto/fedlex_diretione.admin.ch/eli/cc/2014/249/201508

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 4

**IL CYBERBULLISMO:
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO,
STORIA ED ANALISI SCIENTIFICA**

SOMMARIO: 4.1. Il quadro normativo e una prima analisi della L. 29 maggio 2017, n. 71. — 4.2. Lo spirito delle norme della Legge sul cyberbullismo. — 4.3. Il dettaglio degli articoli della Legge 29 maggio 2017, n. 71. — 4.4. La richiesta di rimozione e blocco dei dati di cui all'art. 2. — 4.5. La risposta del Garante *privacy* e dei *social network* al cyberbullismo. — 4.6. I casi “ViviDown” e “Google Spain” e le conseguenze. — 4.7. L'istituto dell'ammonimento in caso di cyberbullismo: l'art. 7 della L. 29 maggio 2017, n. 71.

4.1. Il quadro normativo e una prima analisi della L. 29 maggio 2017, n. 71.

Molto diversa dallo stalking (e dal cyberstalking) è la disciplina normativa dedicata al fenomeno del cyberbullismo.

Si è già detto delle differenze ontologiche tra stalking e bullismo e tra cyberstalking e cyberbullismo ai § 2.1 e § 2.3, cui si rimanda. In questa sede, pertanto, si esaminerà il quadro normativo di riferimento a partire dalle diverse definizioni ricavabili, sottolineando gli elementi distintivi tra le due figure.

La definizione normativa del bullismo, *rectius*, del cyberbullismo, è offerta dalla L. 29 maggio 2017, n. 71 ⁽¹⁾, che all'art. 1 ⁽²⁾, comma 2,

⁽¹⁾ La legge titola: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, pubblicata in G.U. il 03 giugno 2017 ed entrata in vigore il 18 giugno 2017. Prima firmataria fu la Senatrice Elena Ferrara, insegnante della giovane studentessa quattordicenne Carolina Picchio, morta suicida perché vittima di bullismo sul *web*, caso che ebbe un'enorme eco, e che è considerata — di fatto — la ispiratrice della legge sul cyberbullismo. In rete si trova un video della storia di Carolina: <https://www.youtube.com/watch?v=S0t39JoghVM> (ult. visita 09 maggio 2022).

⁽²⁾ Si riporta, per comodità, il testo attualmente in vigore dell'art. 1, l. 29 maggio 2017, n. 71:

così lo definisce: « qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo ».

L'esigenza di una normativa *ad hoc* rivolta espressamente all'ambiente virtuale, deriva dalla presa di coscienza che la costruzione della personalità del minore il più delle volte passa proprio attraverso il suo mondo *social*, e non certo per colpa dell'isolamento dovuto alla pandemia. Da tempo, ormai, la reputazione degli adolescenti, il cui stato ormai si trascina fino a quella che un tempo era già definita come "età adulta", passa prima attraverso il loro mondo virtuale, dove i giovani condividono le loro emozioni, e dove la loro autostima spesso deriva dal numero di *like* e di *followers* che riescono a raggiungere. Sotto questo profilo, la decisione del legislatore di varare una legge dedicata al mondo virtuale trova la sua giustificazione nel fatto che per il minore questo diventa il suo momento più importante per la sua sana crescita e il suo sviluppo individuale, e che un attentato a questo suo mondo si

« Art. 1 (Finalità e definizioni).

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per « gestore del sito internet » si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2 ».

può tradurre in una tragedia nel mondo reale, come infatti è già accaduto più volte.

Mentre per lo stalking la definizione dell'omologo comportamento "cyber-" è stata ricavata dalla sua descrizione riferita al mondo reale, nel caso del bullismo avviene l'esatto contrario: dalla definizione normativa riferita all'attività nel mondo virtuale può descriversi l'omologo comportamento realizzato senza l'ausilio di strumenti informatici o telematici. E così, parafrasando la L. n. 71/2017, si potrà definire "bullo" (virtuale o meno) quell'aggressore che con « qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione », violenza fisica o verbale, anche rivolta a componenti della sua famiglia, si pone in una posizione di predominanza fisica o psicologica rispetto alla vittima, che si ritrova, per contro, a subire passivamente gli attacchi.

Certamente, come nello stalking, anche in questo caso si avranno delle cariche offensive ripetute e continuate ai danni di un bersaglio, che nel caso del cyberbullismo ovviamente avvengono digitalmente. Parimenti, come nel cyberstalking l'oggetto dell'attacco non è una macchina, così nel cyberbullismo il sistema informatico è semplicemente lo strumento per colpire la persona, che è il fulcro della tutela giuridica.

Una prima, macroscopica osservazione che si coglie dalla definizione normativa, è che la legge sul cyberbullismo si rivolge esclusivamente ai minori, come si ricava a chiare lettere dalla lettura dei primi articoli che, appunto, richiamano più volte i "minorenni", le "famiglie dei minori" e i "minori" ⁽³⁾. Per questo, nel primo capitolo di questo lavoro, dedicato alle differenze ontologiche e definitorie tra stalking e bullismo, non si è fatto diretto riferimento alla definizione contenuta nel dettato normativo qui analizzato, ritenendola troppo restrittiva, giacché lascia scoperta tutta una categoria di bulli che pur esistono al di fuori delle mura scolastiche. Vero è che, trattando ora della tutela e delle norme sul cyberstalking, è d'obbligo soffermarci sui singoli istituti delineati dalla legge.

Un'altra macroscopica osservazione è che la L. n. 71/2017 incentra la tutela della vittima (minorenne) sul contenimento dell'offesa, sulla prevenzione, e sulla giustizia cd. riparativa, anziché sulla sanzione, a

⁽³⁾ Nel mondo anglosassone si registra la distinzione tra il *cyberbullying*, che viene riferito ai minorenni, e il *cyberharassment*, che riguarda gli adulti, sebbene con maggiori connotati rivolti all'offesa a sfondo sessuale.

differenza di quanto avviene con la disciplina sugli atti persecutori. Trattasi di una precisa scelta del legislatore, che ha voluto privilegiare l'intervento psicologico e di protezione socio-ambientale, per aiutare il minore offensore a maturare la consapevolezza della negatività ed ingiustizia delle proprie azioni, per renderlo più responsabile. Di qui la necessità di porre una particolare attenzione al caso specifico, che valuti la storia personale delle parti coinvolte, gli ambienti in cui i protagonisti si sono sviluppati, le relazioni tra vittima e carnefice, e se tali condotte devianti possano essere ricondotte a tratti comuni di un ambiente educativo e di crescita insalubri.

4.2. Lo spirito delle norme della Legge sul cyberbullismo.

La legge sul cyberbullismo, dopo il preambolo definitorio sopra richiamato, prosegue rivolgendosi anzitutto ai “titolari del trattamento” e ai “gestori” dei siti (art. 2, tutela della dignità del minore), per impedire il più possibile la ulteriore diffusione del contenuto pernicioso, anche con l'aiuto delle Istituzioni (su tutte, il Garante per la protezione dei dati personali, art. 2, comma II).

Con gli artt. 3 e segg.ti (Piano di azione integrato), poi, la legge istituisce il “*tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*” (4). Vengono, quindi, previste iniziative per la sensibilizzazione ed educazione al fenomeno, mediante l'adozione di “linee di orientamento” nelle scuole che indicano i criteri formativi del corpo docente e studentesco.

Con l'art. 4, comma III, « ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo », e la norma (comma IV) prevede anche la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti atti allo scopo. Ancora, negli Istituti scolastici viene dato rilievo a programmi di formazione nell'uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie (comma V), così come a specifici progetti personalizzati « per i minori vittime di atti di cyber-

(4) Trattasi di un organismo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la predisposizione di “un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo”, e cioè una strategia ad azione sinergica, tavolo a cui viene delegato anche il compito di sensibilizzare un “raccolta di dati finalizzata al monitoraggio dell'attività di prevenzione e al controllo dei contenuti per

CAPITOLO 5

I REATI CONNESSI E “SATELLITE”

SOMMARIO: 5.1. Introduzione. — 5.2. L'istigazione a delinquere (art. 414 c.p.). — 5.3. L'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-*bis* c.p.). — 5.4. L'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.) e la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.). — 5.5. La sostituzione di persona (art. 494 c.p.). — 5.6. L'accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-*ter* c.p.). — 5.7. La frode informatica (art. 640-*ter* c.p.). — 5.8. Gli atti osceni (art. 527 c.p.) e le pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.). — 5.9. L'istigazione al suicidio (art. 580 c.p.). — 5.10. L'ingiuria (già art. 594 c.p., depenalizzato con il D.Lgs. 7/2016) e la diffamazione (art. 595 c.p.). — 5.11. La prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.). — 5.12. La pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.). — 5.13. La detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.). — 5.14. La pornografia virtuale (art. 600-*quater*1 c.p.). — 5.15. La propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.) e la circostanza aggravante (art. 604-*ter* c.p.). — 5.16. La violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e gli atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.). — 5.17. La corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.). — 5.18. L'adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.). — 5.19. Le circostanze aggravanti per i reati a sfondo sessuale (art. 609-*duodecies* c.p.). — 5.20. La violenza privata (art. 610 c.p.) e la violenza e minaccia per costringere taluno a commettere un reato (art. 611 c.p.). — 5.21. La minaccia (art. 612 c.p.). — 5.22. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.). — 5.23. Le interferenze illecite nella vita privata (art. 615-*bis* c.p.) e l'art. 167 della L. n. 196/2003 (codice *privacy*). — 5.24. La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.). — 5.25. La diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.). — 5.26. La violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.). — 5.27. La cognizione, l'interruzione o l'impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 c.p.). — 5.28. L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-*bis* c.p.). — 5.29. La falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-*ter* c.p.). — 5.30. L'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.). — 5.31. L'installazione di apparecchiature atte ad intercet-

tare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.). — 5.32. La falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*sexies* c.p.). — 5.33. La diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-*septies* c.p.). — 5.34. La rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.). — 5.35. Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.). — 5.36. Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.). — 5.37. La molestia (art. “660 c.p.”).

5.1. Introduzione.

Come già affermato, la legge n. 71/2017 sul cyberbullismo non introduce alcuna nuova fattispecie penale, né prevede risposte sanzionatorie punitive. La legge, infatti, offre solo una definizione del cyberbullismo volta a delimitarne l'ambito applicativo, ma non individua alcun reato, limitandosi così a rinviare ad altre fattispecie già esistenti. La normativa introduce dei meccanismi preventivi di carattere generale e speciale, e alcuni rimedi volti ad evitare l'ingresso dei minori nel circuito penale, come si evince dalla previsione del procedimento di ammonimento. Vero è che, tuttavia, le condotte materiali di cyberbullismo si manifestano con aggressioni psicologiche dirette, offese verbali, estorsioni, ricatti, istigazioni al suicidio, diffamazioni etc., e cioè con comportamenti che certamente configurano delle ipotesi di reato già tipizzate, cui è necessario fare riferimento.

Analogamente, sebbene per il cyberstalking vi sia un'apposita previsione sanzionatoria penale, già tipizzata nell'art. 612-*bis* c.p. ⁽¹⁾, tuttavia non è affatto raro che vi siano dei reati “satellite” che, con la medesima condotta o con più condotte successive, possano concorrere con questa fattispecie. Nonostante la clausola di salvaguardia contenuta nel primo comma dell'art. 612-*bis* c.p. (salvo che il fatto costituisca più grave reato...), è stato ammesso il concorso dello stalking con il reato di violenza privata ⁽²⁾, o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ⁽³⁾,

⁽¹⁾ E cioè la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, aumentata per la previsione aggravata del II comma dell'art. 612-*bis* c.p.

⁽²⁾ Così: Cass. pen., sez. V, sentenza n. 22475 del 22 maggio 2019, che vede il concorso tra stalking e violenza privata, come meglio spiegato nella massima che segue: « È configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e

così come di altre fattispecie che, sebbene unite dal medesimo disegno criminoso, realizzino condotte tipiche e indipendenti di altri delitti. Anche in questo caso, le ipotesi più comuni rientrano nei casi già sopra detti in tema di bullismo, viste le similitudini degli àgiti offensivi, che già sono stati ampiamente descritti nei capitoli che precedono. Difatti, ben la condotta di cyberbullismo può, ad es., sfociare nel delitto di cyberstalking, come non ha mancato di sottolineare la Suprema Corte ⁽⁴⁾.

Va, infine, fatta una premessa di ordine generale. Anche fuori dei casi di cyberstalking, che vede sempre una connessione coi reati satellite, laddove vi sia una contestazione tra più delitti troverà generalmente applicazione l'art. 81 del codice penale (Concorso formale. Reato continuato), che prevede l'applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave ⁽⁵⁾, aumentata sino al triplo. Ciò in quanto, salvo casi particolari, si avrà in genere l'unicità del disegno criminoso da parte dell'aggressore, che porrà in essere (come appunto prevede l'art. 81 c.p.) una sola azione od omissione, che potrà violare diverse disposizioni di legge, ovvero più violazioni delle medesime disposizioni di legge, anche compiute in tempi diversi (art. 81, comma II c.p.). Sarà, insomma, rara — sebbene non impossibile ⁽⁶⁾ — l'ipotesi di concorso materiale dei reati (art. 72 ss. c.p.), ove la pena finale venga

contempla un evento — l'alterazione delle abitudini di vita della vittima — di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall'art. 610 cod. pen. ».

⁽³⁾ Cass. pen., sez. V, sent. n. 20696 del 18 maggio 2016.

⁽⁴⁾ Cass. pen., sent. n. 57764 del 28 novembre 2017, per la quale la diffusione di messaggi e filmati sui *social* integrano l'elemento oggettivo del reato di cyberstalking, se tale diffusione è fonte di inquietudine per la P.O.

⁽⁵⁾ Per Cass. sez. Unite, sent. 21 giugno 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40983, la pena non « viene determinata dal cumulo di quelle inflitte per ciascuna delle violazioni poste in essere, così come disposto dall'art. 72 segg. c.p., ma alla pena stabilita per la più grave delle violazioni viene applicato un aumento che può raggiungere il limite massimo del triplo; per il caso di concorso di reati, invece, la misura massima che la pena può raggiungere è quella del quintuplo della più grave delle pene concorrenti (art. 78 c.p.) ».

⁽⁶⁾ Cfr. Cass. sez. III, sent. 2 ott. 2020-05 marzo 2021, n. 9069, la quale, per l'appunto, opera un distinguo tra il rapporto di specialità, unilaterale o bilaterale tra il reato di stalking e quello di violazione di domicilio, facendo una disamina quando il reato di atti persecutori concorre materialmente con quello di cui all'articolo 614, comma primo, ovvero quando il reato di atti persecutori, commesso esclusivamente mediante più violazioni di domicilio aggravate, può essere assorbito nel reato di cui all'articolo 614 ultimo comma, solo se quest'ultimo è ritenuto in concreto più grave.

determinata dal cumulo di quelle inflitte per ciascuna delle violazioni poste in essere, fino a raggiungere il quintuplo della più grave delle pene concorrenti (art. 78 c.p.) (7).

Vale ora la pena precisare meglio i contorni di tali condotte, spesso sfumati e di non così facile ed immediata comprensione, al fine di individuare le differenze tra i vari istituti anche in funzione di una migliore risposta repressiva del fenomeno. E ciò varrà, a maggior ragione, nel caso del cyberbullismo, giacché solo mediante la sussunzione dei comportamenti posti in essere dal bullo nelle fattispecie tipiche dei reati previsti dall'ordinamento si potrà avere una risposta penale ai danni del colpevole. Verrà, quindi, svolta una disamina delle figure più tipiche e prevalenti di reati connessi, o cosiddetti "satellite", che affiancano o, in taluni casi, vengono assorbiti od assorbono le fattispecie tipiche delle condotte di cyberbullismo e cyberstalking. Naturalmente verranno prese in considerazione solo quelle condotte ricollegabili al cyberstalking e al cyberbullismo, e cioè a quei comportamenti perpetrati per il tramite di strumenti informatici, tralasciando quei reati che, sebbene frequenti nelle ipotesi non virtuali, non sono riconducibili o non trovano immediata connessione nell'ambito "cyber" (ad es.: i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.); l'omicidio (art. 575 c.p.); le percosse (art. 581 c.p.); le lesioni personali (art. 582 c.p.), che non sono oggetto di questo lavoro.

In tale contesto, alcuni autori (8) distinguono anche tra cyberbullismo proprio, quando cioè la condotta è svolta interamente nel mondo

(7) Sempre per Cass. sez. Unite, sent. n. 40983 /2018 cit., si deve applicare il cd. "cumulo per moltiplicazione", in base a cui occorre aumentare la pena base inflitta per la violazione più grave, e non invece il cd. "cumulo per addizione". Ciò avverrà determinando la pena per la violazione più grave, aumentando detta pena fino al triplo anche nel caso in cui si avranno pene di specie diversa previste dai reati satellite, operando un ragguaglio tra le varie specie di pena, e determinando così una pena finale unica della specie più grave. Per fare ciò, sarà altresì necessario che il giudice specifichi la pena per ciascuna di violazioni, per consentire il giudizio di congruità della pena finale così calcolata (cd. principio della "natura atomistica del reato continuato": cfr.: Cass., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, conf.: Cass., Sez. III, 16 dicembre 2008, n. 4209, per le quali è nulla la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione, sul rilievo che la stessa non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale).

(8) Tra questi, cfr. Grande Professore, *Trattato di diritto penale all'Università di Ferrara*, che è il testo di riferimento per la formazione della Scuola

CAPITOLO 6

LA REAZIONE DELLA VITTIMA, L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE E LA REDAZIONE DELLA QUERELA

SOMMARIO: 6.1. L'ammonimento del questore e la prima casistica. — 6.2. Il procedimento di ammonimento. — 6.3. Le difficoltà peculiari della redazione della querela di parte. — 6.4. Le peculiarità e i suggerimenti nella redazione della querela per cyberstalking e per i reati connessi al cyberbullismo. — 6.5. L'ipotesi del cyberstalker ignoto: manuale operativo per la vittima.

6.1. L'ammonimento del questore e la prima casistica.

Come si è visto, l'art. 8 del D.L. 11/2009 (la L. sullo stalking) ha introdotto una particolare procedura amministrativa (e non, quindi, penale) che fin da subito la pratica ha già dimostrato essere abbastanza efficace ⁽¹⁾. Trattasi dell'istituto dell'"ammonimento", in forza del quale la vittima, prima della proposizione della querela, e nei casi in cui non si proceda d'ufficio, può richiedere al Questore competente di ammonire formalmente l'autore della condotta ⁽²⁾.

Questo Istituto è stato successivamente ripreso da altra fonte normativa (il Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella

⁽¹⁾ Nell'indagine già citata ad opera della direzione generale di statistica del ministero della Giustizia del 2012, la richiesta di ammonimento al questore, precedente alla querela, è stata rilevata nel 5% dei casi. Sebbene questo dato non sia statisticamente determinante, è tuttavia indicativo il fatto che solo una minima percentuale di casi pervenuti poi nelle aule di tribunale, e quindi a sentenza, veda la presenza dell'ammonimento. Se ciò può non significare la esatta corrispondenza tra ricorso all'istituto e cessazione del comportamento delittuoso, certo è che lo scarso numero percentuale rappresenta quantomeno un indice della sua efficacia.

⁽²⁾ L'art. 8 del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 ("Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"), attualmente in vigore recita:

« 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 7. la persona offesa può esporre i fatti all'autorità

Legge 119/2013) che ha novellato alcune norme del codice penale, introducendo il divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del Questore, nei casi in cui alle Forze dell'Ordine sia stato segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'art. 582 secondo comma (lesioni personali punibili a querela della persona offesa), sia esso consumato o tentato ⁽³⁾).

di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo. ».

⁽³⁾ Si riporta il testo in vigore dell'art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica), sopra richiamato, per facilità di lettura:

« 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

L'ammonimento è altresì previsto, come già detto, dalla L. sul cyberbullismo, per via dell'espresso richiamo all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, di cui si è già detto alla fine del capitolo 3, dedicato alla analisi della normativa di riferimento, cui quindi si rimanda per la disamina delle sue peculiarità.

Ovviamente, l'ammonimento può essere richiesto solo nel caso in cui sia già noto il nome del cyberstalker (o del cyberbullo), o vi siano sufficienti elementi di certezza per la sua individuazione. In tal caso, come meglio si vedrà di seguito, se la finalità è solo quella di una immediata cessazione del comportamento molesto da parte di un soggetto ritenuto non particolarmente pervicace, questa strategia difensiva va tenuta in seria considerazione.

Orbene, la norma non prevede alcuna particolare istruttoria formale ⁽⁴⁾. Difatti, ricevuta l'istanza, che va presentata in forma libera e senza particolari formule sacramentali, il Questore “*può*” (e non “*deve*”) assumere informazioni e sentire, ad es., gli organi investigativi, ovvero le persone informate sui fatti. Ma, soprattutto, la norma non prevede che lo stalker venga previamente sentito nell'ambito della procedura, che può arrivare al suo compimento *inaudita altera parte*. Se il Questore, quindi, ritiene sufficientemente circostanziato l'esposto della vittima, ammonisce direttamente il soggetto attivo della condotta, invitandolo a tenere un comportamento « conforme alla legge », e redigendo il relativo verbale. Trattasi di un potere valutativo ampiamente discrezionale, come confermato dalla giurisprudenza, che di

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-*bis* del codice penale. ».

(4) I dubbi se sia necessario dare la comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento *ex* art. 7 della L. 241/90 (trasparenza amministrativa) parrebbero risolti in senso negativo (Tar Catanzaro n. 613/13), sebbene, trattandosi di procedura amministrativa, non manchino pronunce contrarie (Tar Brescia n. 444/13) per le quali sarebbe da ritenersi necessario, al fine di consentire al soggetto in via di ammonimento di difendersi, con le garanzie di procedura proprie del procedimento amministrativo. Parimenti, il Tar Piemonte, con sentenza n. 320 del 21 febbraio 2014, ha affermato il diritto dello stalker di accesso agli atti del suo procedimento per ammonimento, al fine di poter compiutamente controdedurre. Stante i contrasti giurisprudenziali sul punto, pare quindi preferibile l'adozione delle forme più garantiste, per evitare annullamenti in sede di impugnazione.

fatto inibisce il successo di eventuali impugnazioni sotto tale profilo, giacché non è « necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice. » ⁽⁵⁾.

Di per sé, quindi, nulla di grave, dal momento che la sanzione comminata dal Questore è semplicemente una sorta di “reprimenda” (la vecchia “diffida” ⁽⁶⁾) che, però, non è priva di effetti. Anzitutto, ogni intervento viene inserito nella banca dati SDI, e quindi ogni operatore delle Forze di Polizia può sapere chi è intervenuto (cc, vigili, polizia, etc) e quando, a svolgere attività verso il soggetto indicato come aggressore. Vi sono, poi, delle conseguenze processuali e sostanziali riconnesse all'intervenuto ammonimento, che sono: *i*) la procedibilità d'ufficio del reato (che, quindi, non è più perseguibile solo a querela di parte) e *ii*) l'inasprimento del trattamento sanzionatorio, per via dell'aggravante correlata all'intervento del Questore, descritta nel terzo comma dell'art. 8, qui commentato.

Vi è però anche un altro aspetto “strategico” dell'iniziativa, che è relativo al diverso atteggiamento, anche psicologico, che un organo inquirente (e, in seconda battuta, giudicante) assume di fronte a un fatto che gli si prospetta già vagliato da un altro organo dello Stato. Certo è che una cosa è sottoporre alla magistratura (inquirente e giudicante) una querela (o, perché no, anche una citazione in ambito civilistico ⁽⁷⁾) in relazione a dei fatti “nuovi” e mai “trattati” da alcuno, altra cosa è allegare ai fatti così esposti anche un pregiudicato dall'efficacia a durata apparentemente illimitata ⁽⁸⁾, per quanto anche frutto di attività priva di istruttoria, ma pur sempre proveniente da un soggetto istituzionale e terzo rispetto alle parti coinvolte. Si capisce, in definitiva, come una parte offesa particolarmente attenta, in presenza di

⁽⁵⁾ Cfr.: T.A.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza n. 183 del 28 gennaio 2011.

⁽⁶⁾ Cfr. art. 4 della L. n. 1423/1956, in forza del quale il Questore nella cui provincia la persona dimora provvede « ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. ».

⁽⁷⁾ Il pensiero corre al nesso tra il mero danno morale (come “naturale” conseguenza subita dalla parte offesa) con il disturbo da stress post traumatico, che molti autori citano come immediata conseguenza della condotta descritta dall'art. 612-bis, per incrementare la pretesa risarcitoria civilistica della vittima.

⁽⁸⁾ Che, nel l'altro, non è sottoposto ad alcun termine di decadenza, ed è apparentemente « illimitata ».